

CANALI TELEVISIVI NAZIONALI,

DIGITALE TERRESTRE, SATELLITARE ECC. (Art.84 L.633/41)

I canali televisivi nazionali lineari e/o on demand qualora trasmettano opere cinematografiche ed assimilate (Film, Telefilm, Soap, Serie ecc.) sono tenute al pagamento di compensi adeguati e proporzionati agli artisti (interpreti primari, comprimari, doppiatori) sulla base degli articoli 84 e 180 della legge 633 del 1941 e della Direttiva Copyright.

a) La determinazione dei compensi è regolata dalle seguenti norme di riferimento:

-L'art. 84 della legge 633/1941 prevede che spetta agli artisti primari, comprimari e doppiatori, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa, a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione.

Tale compenso spetta agli artisti anche per ogni distinta utilizzazione economica a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento.

L'art.180 della legge 633/1941 comporta che la concessione di licenze per l'utilizzazione economica delle opere tutelate è effettuata a condizioni ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti ed alla rappresentatività dell'organismo di gestione collettiva.

La Direttiva europea 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE si occupa di "determinazione dei compensi in particolare nell'ambito dei "considerando 72 e 73".

-Il "considerando 72" riconosce che gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla stessa direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell'Unione.

Il "considerando 73" prevede che la remunerazione degli artisti dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'artista all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera.

b) Pertanto per poter definire il valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e la rappresentatività di Rasi nell'ambito della programmazione affrontata, i canali nazionali, nei tempi previsti dalle leggi, sulla base dell'art.22 del Dlgs.35/2017, devono trasmettere alla Rasi le informazioni di cui all'art.23 del Dlgs 35/2017 e all'art.110 quater della L.633/1941. In particolare le informazioni relative a:

-informazioni relative all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera con tutti i profili

inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto di Rasi di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.

-con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, le informazioni dei numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.

- formalizzazione delle informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta, ovvero l'identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori;

- formalizzazione delle modalita' di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche con i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti;

c) Ricevute le sopra indicate informazioni Rasi provvederà:

-alle Individuazioni delle utilizzazioni dei mandanti R.a.s.i. aventi diritto (interpreti primari, comprimari, doppiatori,) nell'ambito delle programmazioni annuali dei vari canali della piattaforma e delle relative utilizzazioni complessive di artisti interpreti esecutori trasmettendole alla piattaforma.

- a negoziare i compensi adeguati e proporzionati per gli artisti mandanti R.a.s.i. in base al ruolo svolto dall'artista nell'opera, al numero di utilizzi delle interpretazioni effettuate su canali generalisti, tematici, on demand-web (pay tv, devices-pc, smartphone, tablet ecc.) ed al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati in base allo sfruttamento effettivo dell'opera.

TARIFFA A

1)Valore Economico

a)	Ricavi diretti e indiretti della Società utilizzatrice relativi all'anno interessato con abbattimento negoziale della quota estranea alle opere cinem. ed assimilate
Definizione valore economico effettivo comprensivo di tutte le interpretazioni e del numero di visualizzazioni effettuate dell'opera relativo alla singola opera cinematografica utilizzata	= ----- Numero complessivo di opere cinematog. utilizzate dalla Società nell'anno interessato

b)	
Suddivisione del valore economico effettivo, comprensivo di tutte le interpretazioni, relativo alla singola opera cinem. tra ciascuna categoria degli artisti aventi diritto interpreti della stessa	* Primari = 45% del valore effettivo relativo alla singola opera cinem. utilizzata * Comprimari = 45% del valore effettivo relativo alla singola opera cinem. utilizzata * Doppiatori = 10% del valore effettivo relativo alla singola opera cinem. utilizzata

c)

Definizione valore economico effettivo medio, comprensivo di tutte le visualizzazioni effettuate dell'opera, di ciascuna interpretazione di un artista avente diritto primario, comprimario e doppiatore, sempre in relazione alla singola opera cinematografica utilizzata

Primario = $\frac{\text{Importo valore economico effettivo della singola opera cinematografica utilizzata}}{3^*}$

Comprimario = $\frac{\text{Importo valore economico effettivo della singola opera cinematografica utilizzata}}{8^{**}}$

Doppiatore $\frac{\text{Importo valore economico effettivo della singola opera cinematografica utilizzata}}{11^{***}}$

3*artisti primari, 8** artisti comprimari, 11*** doppiatori
(artisti presenti mediamente in un'opera cinematografica)

2)Rappresentatività

Ai fini della definizione della tariffa complessiva il valore economico effettivo medio di ciascuna interpretazione di artista primario, comprimario, doppiatore viene moltiplicato per il numero di utilizzazioni (senza visualizzazioni) di artisti individuati di cui Rasi è rappresentativa e rispettivamente utilizzati dalla Società nei ruoli primari, comprimari, doppiatori.

In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'art.23 del Dlgs.35/2017 e/o all'art.110 quater della L.633/1941 la Rasi applica un costo per ciascuna utilizzazione /visualizzazione in base al ruolo interpretato dall'artista, alle caratteristiche della trasmissione ed alla tipologia delle opere. I compensi sono definiti sulla base di accordi già conclusi.

b) In assenza della trasmissione da parte degli utilizzatori di informazioni relative al numero di utilizzi on demand effettuati ed allo sfruttamento dell'opera si applicano coefficienti moltiplicatori all'importo complessivo dovuto per gli altri utilizzi.

Tali coefficienti sono definiti sulla base delle informazioni inerenti alla media del numero di utilizzi relativi agli stessi servizi regolarmente inviati da altre piattaforme/canali.

Sono previste riduzioni per gli utilizzatori nei seguenti casi:

1. a) puntuale trasmissione della rendicontazione dettagliata prevista dalla legge;
2. b) sottoscrizione di accordi almeno biennali con la R.a.s.i;
3. c) adesione ad organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi quadro con la R.a.s.i. ;
4. d) riconoscimento di un acconto per gli anni successivi;
5. e) definizione di un accordo entro quattro mesi dall'avvio dei negoziati.